

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 77 del 28/04/2004

Deliberazione n. 77 del 28/04/2004 legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.3

La puntuale formulazione dell'art. 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., non consente interpretazioni estensive e porta ad escludere la possibilità per la stazione appaltante di modificare, in relazione alla natura dell'appalto, le garanzie di base già previste per legge. E', pertanto, illegittima la clausola del bando di gara che prevede la prestazione di una cauzione definitiva in misura superiore a quella espressamente stabilita per legge.